

Partecipazioni societarie: conferimenti e successive donazioni al vaglio delle Entrate

Primo Ceppellini e Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Le donazioni di partecipazioni successive a un conferimento di minoranza non sono automaticamente contestabili sulla base delle disposizioni antielusive: al contrario, l'analisi dovrà essere affrontata caso per caso, con particolare riguardo alle ragioni economiche extra fiscali che hanno condotto ad adottare queste scelte. Una delle motivazioni potrebbe risiedere nell'esigenza di assicurare il passaggio generazionale nell'ambito familiare. Molto dipende, però, dalla situazione specifica: ad esempio, se la totalità delle quote della conferitaria venisse donata a un unico figlio, l'intera costruzione sembrerebbe artificiosa. Se, invece, la donazione avvenisse a favore di una comunione di eredi, l'operazione potrebbe essere giustificata dall'esigenza di mantenere coeso il nucleo familiare nel possesso della partecipazione originariamente posseduta dal dante causa. Quali altri variabili devono essere considerate?

Il conferimento di quote qualificate di minoranza in una holding interamente partecipata dal conferente, proprio come richiede il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 177 TUIR, consente al socio di passare da una posizione di minoranza nella società oggetto di apporto a una di maggioranza nella conferitaria, con effetti da verificare ai fini della disciplina dell'**abuso del diritto** se successivamente interviene una **donazione**.

Un precedente per i conferimenti di maggioranza

L'Agenzia delle Entrate, nella [risposta all'interpello 30 ottobre 2019, n. 450](#), ha escluso l'applicabilità dell'abuso del diritto a una sequenza di operazioni così strutturata:

- una persona fisica conferisce una partecipazione totalitaria in una società di nuova costituzione, beneficiando del regime di **realizzo controllato** previsto dall'art. 177 TUIR;
- successivamente, il socio unico della newco dona la maggioranza delle partecipazioni nella conferitaria ad una **comunione indivisa** formata dai figli, i quali nominano un rappresentante comune per la gestione della partecipazione;
- la **donazione** avviene a favore di una comunione di discendenti in linea retta che deterranno il controllo della società per i successivi cinque anni, e quindi beneficia dell'**esenzione dall'imposta** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, D.Lgs. n. 346/1990.

È il caso di sottolineare che l'operazione prospettata non configura **risparmi indebiti di imposta**, in quanto il beneficio dell'esenzione sarebbe spettato comunque al proprietario originario della quota qualora egli avesse donato direttamente alla comunione tra i figli la partecipazione di maggioranza detenuta nella società operativa. Il **passaggio delle partecipazioni nella holding** risponde semplicemente alla finalità di mantenere una **gestione unitaria della società** pur nell'ambito di un **passaggio generazionale**.

I conferimenti di minoranza

Nel caso di conferimenti di minoranza la successiva donazione della holding pone un problema

di potenziale applicazione della disciplina anti-abuso in quanto si potrebbe eccepire che si sta trasformando una operazione non agevolata in una che ottiene l'esenzione. L'Agenzia delle Entrate si è dimostrata consapevole dei **profili di rischio** insiti in questa sequenza di operazioni, esprimendosi in una risposta a un interpello ([n. 537 del 23 dicembre 2019](#)).

Per la verità, la fattispecie oggetto di esame riguardava una scissione non proporzionale di una holding, con conseguente creazione di holding personali possedute integralmente dai singoli soci. L'Agenzia è giunta a precisare questi **motivi di cautela**: “nel momento in cui dovessero essere effettuati i passaggi generazionali (ad esempio, mediante **atti di donazione**) - operazioni che non hanno formato oggetto di specifica richiesta nell'ambito del presente interpello - occorrerà valutare sia l'effettiva sussistenza dei presupposti per poter usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sia la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell'articolo 10-bis all'insieme di operazioni prospettate, tra cui è da ricomprendere la scissione parziale non proporzionale in esame, con specifico riferimento al comparto impositivo delle imposte di successione e donazione.”

È evidente che le stesse conclusioni, però, possono riguardare anche le operazioni di donazione successive a un conferimento di partecipazioni di minoranza. Questo non significa che automaticamente sarà possibile contestare le operazioni sulla base delle disposizioni anti elusive: al contrario, a nostro avviso, l'analisi dovrà essere affrontata caso per caso, con particolare riguardo alle ragioni economiche extra fiscali che hanno condotto ad adottare queste scelte.

Sotto questo profilo, sembra importante sottolineare che una delle motivazioni potrebbe risiedere proprio nell'esigenza di assicurare il passaggio generazionale nell'ambito familiare; molto dipende però dalla situazione specifica: ad esempio, se la totalità delle quote della conferitaria venisse donata ad un unico figlio, l'intera **costruzione** sembrerebbe **artificiosa**, visto che potevano essere oggetto di donazione - con i medesimi effetti - le quote della società originaria.

Al contrario, se la donazione avvenisse a favore di una comunione di eredi, proprio come nel caso dell'interpello sopra esaminato, questa operazione potrebbe essere giustificata dall'esigenza di mantenere coeso il nucleo familiare nel possesso della partecipazione originariamente posseduta dal dante causa.

Un'altra **variabile importante**, a prescindere dai destinatari delle quote post conferimento, potrebbe essere quella della **governance** impostata sulla holding che potrebbe giustificare l'operazione nel suo complesso alla luce delle specifiche esigenze familiari.

Si pensi ad un caso in cui si voglia mantenere unita la quota societaria (evitando una polverizzazione tra gli eredi che ne potrebbe ridurre il valore) ma, al contempo, si abbia l'esigenza, viste le attitudini dei donatori, di attribuire la gestione solo ad alcuni di essi pur mantenendo indifferenziati i loro diritti patrimoniali. Questi obiettivi potrebbero essere ottenuti con la sequenza conferimento di minoranza in una holding con statuto adatto per poi far seguire la donazione agli eredi.

In pratica il **conferimento di minoranza** sarebbe il **primo step** per garantire la governance futura dell'asset che si vuole passare agli eredi, operazione non realizzabile senza il conferimento stesso.

Conferimento e donazione di quote indivise

Una serie di operazioni complesse, che prendono spunto dal comma 2 dell'art. 177 TUIR, è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate ([interpello n. 37 del 7 febbraio 2020](#)).

Si fa riferimento a tre soci (fratelli) che possiedono ciascuno 1/3 di una holding. Mediante un conferimento congiunto di partecipazioni, e configurando così l'acquisizione del controllo da parte della società conferitaria di nuova costituzione, viene costituita una “super holding”, con finalità di ottimizzazione nella gestione delle partecipazioni. In sede di conferimento i soci ricevono in cambio il 100% in comunione delle quote della super holding ed individuano un rappresentante comune. Si fa quindi ricorso, da parte di ciascun socio, all'istituto del **patto di famiglia**, mediante il quale ciascuno procede alla donazione ai propri discendenti, e i tre patti

di famiglia - seppur giuridicamente distinti - vengono connessi tra di loro. L'oggetto di ogni singolo patto, infatti, è rappresentato da una **quota indivisa** già oggetto di comunione.

I donatari, ovvero i discendenti dei soci originari, si troverebbero quindi raggruppati per famiglia (perché ciascun patto prevederebbe la comunione tra beneficiari) e anche complessivamente, poiché quanto da essi posseduto è comunque ancorato alla comunione originariamente stabilita per l'intera partecipazione nella super holding.

In questo modo, a ciascuna donazione sarebbe applicabile l'**esenzione dell'imposta di donazione** prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990: i donatari si troverebbero infatti (in comunione) contitolari del controllo della società, che potrà essere esercitato mediante la nomina di un rappresentante comune.

La risposta delle Entrate conferma l'applicabilità dell'esenzione; inoltre la sequenza di non presta neanche il fianco a contestazioni di **abuso del diritto**, a **condizione** che venga rispettato il **vincolo quinquennale** sulla **comunione**.

L'aspetto importante che emerge è che, per ottenere il beneficio, i familiari in linea retta che ricevono in comunione la maggioranza delle quote, da detenere per almeno cinque anni, possono essere anche di **famiglie diverse**. Nel caso specifico si tratta di cugini ma la regola si applica anche tra soggetti non legati da vincoli di parentela.

Ovviamente operazioni come quella descritta devono essere **attentamente valutate** dal punto di vista civilistico per le conseguenze che possono generare nei rapporti tra i soci, tra i familiari e nella governance della holding.

Inoltre, queste strutture sono veri e propri "**abiti su misura**", che non possono essere automaticamente replicati solo per ottenere un beneficio fiscale. Sono solo casi concreti da cui estrapolare i principi e i ragionamenti che hanno portato le autorità fiscali a darne una valutazione positiva.